



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE "TOMMASO ANARDI"
VIA PIETRO MELCHIADE n° 7 - 84018 SCAFATI (SA)
CODICE MECCANOGRAFICO SAIC88300Q - CODICE FISCALE 80027780651
E-MAIL: saic88300q@istruzione.it - PEC: saic88300q@pec.istruzione.it
SITO WEB: ictommasoanardi.edu.it - TEL. - FAX: 0818631797

Scafati, 24/09/2024

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "TOMMASO ANARDI"-SCAFATI
Prot. 0002531 del 24/09/2024
VII (Uscita)

Agli Atti-Albo-Sito Web
All'USR Campania -Ufficio X
Ambito Territoriale di Salerno
(per gli adempimenti di competenza)
PEC: uspsa@postacert.istruzione.it

OGGETTO: INTERPELLO PER SUPPLENZA SU CLASSE DI CONCORSO ADEE - SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA
RETTIFICA

Per mero errore materiale, nell'interpello pubblicato con Nota Prot. n° 2484/VII del 20/09/2024 era stata indicata come data di scadenza il 23 ottobre 2024 invece che il 23 settembre 2024. Tanto premesso, si ripubblica l'interpello con data di scadenza 26 settembre 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. 88/2024 e, in particolare, l'articolo 13 comma 23;
CONSIDERATO che risultano esaurite le GPS, le Graduatorie dello scrivente Istituto e le Graduatorie degli Istituti vicini;
CONSIDERATA la necessità di reperire docenti per la copertura del posto indicato in oggetto;

EMETTE

avviso per l'individuazione e il reclutamento di personale docente per il conferimento di una supplenza di:
ADEE - SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA
TIPO CONTRATTO: SUPPLENZA TEMPORANEA FINO AL 20/10/2024
TIPO CATTEDRA: INTERNA - n. 22 ORE + n. 2 ORE PROGRAMMAZIONE
SEDE DI SERVIZIO: SEDE SUCCURSALE - VIA DELLA RESISTENZA
TITOLO DI ACCESSO NECESSARIO: TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:

La candidatura dovrà essere inviata, compilando il Modello Allegato 1, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria: saic88300q@istruzione.it - entro le ore 11:00 del giorno giovedì 26 settembre 2024.

Il riscontro alla convocazione avverrà tramite messaggio nella casella di Posta Elettronica Ordinaria degli aspiranti; la presa di servizio dovrà avvenire entro 24 ore dall'accettazione.

Nel caso di **individuazione di più aspiranti**, l'assegnazione avverrà secondo la graduazione dei docenti in base ai titoli posseduti e ai servizi svolti, utilizzando come riferimento le tabelle di valutazione delle GPS, definite dall'O.M. n. 88 del 16/05/2024.

Si darà precedenza agli aspiranti iscritti nelle GPS della Provincia di Salerno.

In subordine, chi è iscritto anche nelle GPS di un'altra provincia ma non sta lavorando può rispondere all'interpello e può quindi partecipare alla procedura per ottenere quell'incarico.

-Si richiamano le sanzioni previste dall'articolo 14 dell'Ordinanza Ministeriale:

O.M. n° 88 del 16/05/2024 - Articolo 14

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o

tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

-Informativa sul trattamento dei dati personali:

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.



GENTE SCOLASTICO
Prof. Guglielmo Formisano

Documento firmato digitalmente da Formisano Guglielmo
ai sensi del D. Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate